

N. R.G. 589/2010

Sentenza n. 322/2014 pubbl. il 26/02/2014
RG n. 589/2010
Repert. n. 864/2014 del 27/02/2014



N

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 589/2010

tra

M. [REDACTED] F. [REDACTED]

ATTORE

e

COMUNE DI [REDACTED]
PROVINCIA DI [REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 26 febbraio 2014 ad ore 12,20 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per M. [REDACTED] F. [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Per COMUNE DI [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Per PROVINCIA DI [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti. L'avv. [REDACTED] deposita ordinanza della Corte di Appello.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2010 promossa da:

M. F. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE

contro

COMUNE DI con il patrocinio dell'avv. dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

PROVINCIA DI con il patrocinio dell'avv. dell'avv. EMILIA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come in atti

Oggetto: lesione personale

Firmato Da: BOIARDI SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4d453



Breve svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato F. M. conveniva in giudizio il Comune e, la Provincia di R. per sentirne pronunciare la condanna, in via alternativa o solidale, al risarcimento dei danni patiti a causa di incidente stradale verificatosi in data 6/5/2006 nella via Rosa Luxemburg di ., asseriva l'attore che in tale occasione, mentre era alla guida della sua motocicletta Ducati Monster, cadeva a terra a seguito della collisione con un capriolo che attraversava, repentinamente la strada.

Adducendo la responsabilità del Comune e/o della Provincia, quanto al primo sotto il duplice ed alternativo profilo dell'art. 2043 c.c., per omissione di segnaletica di pericolo, e dell'art. 2051 c.c. per la relazione di proprietà e custodia della via Rosa Luxemburg; e quanto alla seconda sotto il profilo della *mala gestio* della fauna selvatica, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti, in via solidale e/o alternativa, al risarcimento dei danni, che quantificava in € 145.859,31.

Si costituivano la Provincia e il Comune di .

La Provincia di . eccepiva in primo luogo la sua estraneità al rapporto fatto valere in giudizio sostenendo che, eventuali responsabilità, sarebbero comunque attribuibili esclusivamente alla Regione .

Il Comune di . si costituiva evidenziando come, con riferimento alla via Luxemburg, non vi era stata alcuna segnalazione, prima dell'episodio in oggetto, in ordine alla presenza di animali selvatici né si erano verificati episodi di attraversamento stradale da parte della fauna selvatica per cui non ricorreva la situazione richiesta dall'art.95 Reg del Codice della strada che impone all'ente proprietario di usare il cartello di pericolo "animali vaganti" per "presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali".

Per quel concerne invece la responsabilità ex art.2051 c.c. il Comune evidenziava che non vi era alcun nesso di causalità tra l'evento dannoso e la strada.

Seguiva scambio di memorie ex art. 183 cpc, nelle quali parte attrice sollevava nei confronti del Comune eccezioni di rito, cui il Comune replicava.

La causa veniva istruita mediante la produzione del rapporto della Polizia Stradale di Reggio Emilia e l'escussione di testi, tra i quali due testimoni oculari indotte da parte attrice.

Con ordinanza del 19/11/2012 la causa veniva avviata a precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 *sexies*, con termine per il deposito di comparse conclusionali.

Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Sulla asserita responsabilità della Provincia



L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Repubblica di Reggio Emilia concerne una questione – tuttora dibattuta - che ha costituito oggetto di varie pronunce, non tutte conformi, sia della Corte di Cassazione che dei giudici di merito.

E' opportuno premettere – per meglio inquadrare la fattispecie – che essa concerne il problema della responsabilità per i danni arrecati a terzi dal comportamento della fauna selvatica sulla base dei principi generali in tema di illecito civile stabiliti dall'art. 2043 e ss. c.c. (costituisce ormai *ius receptum* il principio secondo cui, in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c.: cfr., *ex plurimis*, Cass. 27673/2008).

Sulla materia in esame le leggi speciali, sia statali che regionali, che regolano competenze e responsabilità dello Stato e degli Enti locali, nulla dispongono espressamente (sull'evoluzione della normativa al riguardo, si veda Cass. 8788/1991 in motivazione).

Sulla annosa questione si è recentemente pronunciato il Tribunale di [REDACTED] con la sentenza del 31 ottobre 2012 (estensore dott.ssa Savastano), che esamina compiutamente la disciplina legislativa del settore e le cui argomentazioni, chiare e lineari, sono pienamente condivise da questo giudice.

La pronuncia citata evidenzia, infatti, che: “La legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia, stabilisce all'art. 1 che *la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale*; l'articolo 5 della stessa legge prevede che *le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati*; il successivo articolo stabilisce che *per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali*; l'art. 15 disciplina la *Gestione sociale del territorio*, che le Regioni esercitano anche tramite gli enti delegati di cui al precedente articolo 5.

La legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'*Ordinamento delle autonomie locali*, stabilisce all'articolo 14, primo comma, che *spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore della protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali e della caccia e pesca delle acque interne*.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce all'art. 1, comma 1, che *la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato...* e all'art. 1, comma 3, che *Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica...Le province*



attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 142 del 8 giugno 1990, n. 142; l'articolo 9, comma 1, della stessa legge stabilisce che Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

Sulla base della normativa sopra richiamata, parte della giurisprudenza di legittimità (allo stato maggioritaria) ha ritenuto che, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, la Regione sia responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme; si è in particolare affermato che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle regioni a statuto ordinario i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna a esse delegate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 142 del 1990 (cfr. Cass. 16008/2003; 13907/2002); nella sentenza n. 8470/1991 la Corte di Cassazione ha affermato che passivamente legittimata rispetto all'azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla fauna selvatica è la Regione, anche se questa abbia delegato i relativi poteri alla Provincia, in quanto la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri alla prima conferiti dagli articoli 5, 6 e 15 della legge n. 968/1977 e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante; nello stesso solco si colloca la sentenza della Corte di Cassazione n. 4202/2011.

Secondo altro indirizzo della Suprema Corte, "è da ritenere che la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di Amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tale attività derivino": cfr. Cass. 80/2010; nello stesso senso, v. Cass. 26197/2011.

In sostanza – secondo le citate pronunce – “posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscono a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale, spetta in via di principio alle province, ma che dette funzioni devono essere organizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà, si dovrà indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa” (v. Cass. 26197/2011 cit., in motivazione).

Dunque, seguendo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamato, nella individuazione in concreto del soggetto responsabile dei danni subiti non si potrebbe prescindere



dall'esame della legge con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8. Rapporti n. 864/2014 del 27/02/2014

L'art. 2 della citata legge, *sull'attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat*, così dispone: *La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale* (comma 1); *La Regione promuove, in collaborazione con i competenti servizi delle province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi...* (comma 4).

L'art. 3, *avente per oggetto strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria*, stabilisce: *Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria: a) la carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio; b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale; c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori; d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi* (comma 1); *L'insieme degli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.*

I successivi articoli confermano l'impostazione di fondo della normativa che riserva alla Regione la formazione del piano faunistico-venatorio e il controllo della sua attuazione, accentrando nell'Ente l'esercizio dei relativi poteri di programmazione e di intervento: l'art. 4 dispone: *Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS, approva la carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento* (comma 1); l'art. 5 recita: *Il Consiglio Regionale, ...con riferimento alle indicazioni contenute nella carta regionale delle vocazioni*

faunistiche...approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali su proposta della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale riconosciute (comma 1); *Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare: ...b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica...*; l'art. 7 prevede: *Le Province...entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5, approvano i propri piani faunistico-venatori...* (comma 1); *i piani faunistico-venatori provinciali sono approvati su conforme parere della Giunta Regionale, che*



si esprime sulla loro conformità alle indicazioni contenute nella parte del piano faunistico venatorio regionale... (comma 3). Report n. 864/2014 del 27/02/2014

L'esame della Legge Regionale, di cui sono state riportate le disposizioni più significative (posto che le altre o non interessano la fattispecie in esame o non aggiungono elementi di valutazione difformi), induce a escludere che la Regione Emilia Romagna abbia conferito alla Provincia, quale ente gestore della fauna selvatica, autonomia decisionale e operativa, sufficiente a consentirle di svolgere l'attività in modo da poter efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

In definitiva, anche ove si volesse aderire all'indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Corte di Cassazione nelle citate sentenze n. 26197/2011 e n. 80/2010, per tutte le esposte ragioni la Provincia dovrebbe considerarsi priva della titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria".

Ne consegue che la domanda deve essere rigettata nei confronti della Provincia di [REDACTED]

3. Sull'asserita responsabilità nei confronti del Comune di Reggio Emilia

Vanno affrontate, preliminarmente al merito, le eccezioni di rito sollevate da parte attrice nella memoria ex art.183 comma VI n.1.

Parte attrice ha eccepito la nullità della costituzione del Comune di [REDACTED], in quanto la comparsa di risposta era firmata dal solo Avvocato [REDACTED] mentre nel preambolo dell'atto si scriveva che il Comune era rappresentato e difeso da questi congiuntamente all'avv. [REDACTED]

Al riguardo si evidenzia che è sufficiente la mera lettura del mandato apposto in calce all'atto di citazione per verificare che ai due difensori è stato conferito il potere di agire sia congiuntamente che disgiuntamente.

Parte attrice ha poi eccepito la nullità della procura rilasciata dal Comune ai suoi difensori poiché non materialmente congiunta all'atto di citazione.

L'eccezione superata dalla giurisprudenza più recente esula dal caso in esame dove il mandato è stato apposto nel "corpus" stesso dell'atto di citazione e, in particolare, in calce alla sua ultima pagina.

Per quel che concerne il merito è principio noto in giurisprudenza che in materia di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica sia onere dell'attrice dimostrare la specifica imputabilità per dolo o colpa dell'evento dannoso all'ente, atteso che la fattispecie rientra -nel disposto di cui all'art. 2043 c.c., oppure a norma dell'art. 2051 c.c. per la custodia della strada, e non nel disposto di cui all'art. 2052 c.c., come peraltro ripetutamente affermato dalla stessa S.C. (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008).



Ai sensi dell'art. 2043 c.c. è dunque indispensabile dedurre e provare una specifica condotta colpevole dell'ente quale, ad esempio, la mancata predisposizione di recinzioni e specifici segnali in un luogo che sia dimostrato essere abitualmente frequentato da animali selvatici tale da allertare le autorità preposte in ordine al rischio di incidenti.

Tale prova non è stata offerta dall'attore.

Le testimonianze non hanno riferito di altri episodi analoghi verificatisi in precedenza.

Né può provare l'assunto (dell'essere la via in oggetto frequentata abitualmente da caprioli) la circostanza che in Via Che Guevara siano stati avvistati tre caprioli.

Si tratta, infatti, di circostanza che non riguarda la via in oggetto e, che, in ogni caso avrebbe dovuto trovare riscontro probatorio nel giudizio.

Per quel che concerne la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. questa presuppone la prova del nesso tra le lesioni e la cosa, atteso che detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva in cui versa la cosa. Si deve osservare al riguardo come nell'ipotesi di cosa inerte - come nella specie una strada provinciale - la giurisprudenza di legittimità abbia affermato la necessità di verificare se la cosa abbia avuto un ruolo attivo o meramente passivo nella determinazione del sinistro.

Si deve distinguere, cioè, tra danni cagionati *dalla cosa* e danni cagionati *con la cosa* ove la cosa in custodia sia mera occasione nel processo produttivo del danno.

Il giudizio sull'oggettiva pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04/11/2003).

Nell'ipotesi in cui non sia allegato e provato il ruolo dinamico della cosa, viene meno la stessa riferibilità del danno alla cosa e, dunque, viene meno la prova dell'effettivo nesso causale tra danno e cosa che è alla base dell'applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c..

Tali principi escludono vi sia una responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune in quanto la strada è mera occasione nel processo produttivo del danno, avendo un ruolo meramente passivo, con riguardo all'attraversamento imprevedibile da parte del capriolo della strada.

Si ritiene sussistano i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti avuto riguardo ai profili sostanziali della vicenda per la parte attrice-danneggiata e ai divergenti



Sentenza n. 322/2014 pubbl. il 26/02/2014

RG n. 589/2010

orientamenti giurisprudenziali in ordine alla individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno provocato da attraversamento di fauna selvatica. **Report n. 864/2014 del 27/02/2014**

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:

- 1) rigetta le domande dell'attore nei confronti del Comune e della Provincia di [REDACTED]
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 26/02/2014

Il Giudice

dott. Simona Boiardi

